

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°37/2014

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

tenuto conto della richiesta della Frigomar S.r.l., società concessionaria di alcuni beni demaniali marittimi siti in Riva Cadamosto presso il Canale Navigabile, di data 24 luglio 2014, tesa ad ottenere nelle giornate indicativamente del 02 e 03 agosto 2014 o date successive – per la movimentazione di due grù aspiratrici dallo Stabilimento Frigomar alla banchina antistante dove la M/V Happy Rover procederà ad imbarcare dette grù - la disponibilità della strada demaniale della sopracitata Riva per le operazioni sopradescritte;

ravvisata la necessità di predisporre, nell'area in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

considerate le risultanze della riunione di coordinamento tenutasi presso l'Autorità Portuale di Trieste in data 24 luglio 2014, tra le parti interessate;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nel tratto della strada demaniale di Riva Cadamosto presso il Canale Industriale Navigabile, indicativamente evidenziato in nero nell'allegata planimetria, **trascorse 48 ore dall'apposizione delle prevista segnaletica**, sono istituiti, ove non già esistenti, **i divieti di accesso, transito, fermata e sosta veicolare con rimozione**. Il divieto viene applicato durante tutte le operazioni del carico necessarie al suo imbarco le quali sono indicativamente previste dalle ore 07.00 alle 12.00 del giorno sabato 2 e domenica 3 agosto 2014.

1.1 – In deroga al provvedimento sopra stabilito sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- ai mezzi impegnati nelle operazioni di trasporto e imbarco dei carichi eccezionali,
- ai mezzi ed al personale della Società Frigomar S.r.l o dalla Stessa autorizzati,
- ai mezzi ed al personale in servizio di ordine pubblico e soccorso.

Art. 2 – Il richiedente dovrà garantire il transito veicolare ai mezzi diretti e provenienti dalle Società/Imprese site lungo la stessa Riva, nonché sorvegliare gli accessi con l'ausilio di movieri/Servizio Sorveglianza durante le operazioni di trasporto dei carichi eccezionali destinati all'imbarco presso il sopracitato Terminale.

Art. 3 - Il richiedente, con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese dovrà:

3.1 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;

3.2 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza del tratto demaniale marittimo interessato dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

- 3.3 – comunicare al Servizio Coordinamento Operativo dell’Autorità Portuale, la data di esecuzione del trasporto e la data di apposizione della prescritta segnaletica;
- 3.4 – attuare un servizio di controllo affinché la segnaletica stradale apposta sia sempre in efficienza e dotata, ove necessario, dei prescritti segnali luminosi;
- 3.5 – riportare allo stato pristino, al termine dell’utilizzo, l’area demaniale marittima oggetto della presente Ordinanza.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l’inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

28 LUG. 2014


AUTORITA PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi

